

Antonio Leonardi – Vincenzo Mainardi

MODELLI SEMPLIFICATI PSC e FO

**REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
E DEL FASCICOLO DELL'OPERA
CON I NUOVI MODELLI SEMPLIFICATI**

AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 9 SETTEMBRE 2014



SOFTWARE INCLUSO

MODELLI SEMPLIFICATI DI PSC E DI F.O. PRONTI PER LA COMPILAZIONE
ESEMPI MODIFICABILI DI PSC E F.O. SVILUPPATI CON IL MODELLO SEMPLIFICATO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO



GRAFILL

Antonio Leonardi – Vincenzo Mainardi

MODELLI SEMPLIFICATI PSC E FO

ISBN 13 978-88-8207-585-9

EAN 9 788882 075859

Professione Sicurezza, 30

Prima edizione, ottobre 2014

Leonardi, Antonio <1962->

Modelli semplificati PSC e FO / Antonio Leonardi, Vincenzo Mainardi.

– Palermo: Grafill, 2014.

(Professione sicurezza ; 30)

ISBN 978-88-8207-585-9

1. Cantieri edili – Sicurezza. I. Mainardi, Vincenzo <1959->.

344.450465 CDD-22

SBN Pal0273824

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

Il presente volume è **disponibile anche in versione eBook** (formato *.pdf) compatibile con **PC, Macintosh, Smartphone, Tablet, eReader**.

Per l'acquisto di eBook e software sono previsti pagamenti con conto corrente postale, bonifico bancario, carta di credito e paypal. Per i pagamenti con carta di credito e paypal è consentito il download immediato del prodotto acquistato.

Per maggiori informazioni inquadra con uno smartphone o un tablet il codice QR sottostante.



I lettori di codice QR sono disponibili gratuitamente su Play Store, App Store e Market Place.

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Professione Sicurezza, collana diretta da Vincenzo Mainardi

Finito di stampare nel mese di ottobre 2014

presso **Tipolitografia Luxograph S.r.l.** Piazza Bartolomeo Da Messina, 2/e – 90142 Palermo

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	p.	1
1. IL DECRETO INTERMINISTERIALE 9 SETTEMBRE 2014 E I NUOVI MODELLI SEMPLIFICATI PER I PIANI DI SICUREZZA	"	3
1.1. I piani di sicurezza nel cantiere edile.....	"	3
1.2. L'art. 104- <i>bis</i> del Testo Unico prevede l'emanazione dei modelli semplificati	"	6
1.3. Il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014: principi ispiratori ed obiettivi dei modelli semplificati di PSC, F.O., POS, PSS	"	6
2. UTILIZZARE I MODELLI SEMPLIFICATI DI PSC E F.O.	"	9
2.1. Caratteristiche e uso del modello semplificato di PSC.....	"	9
2.2. Quando e come utilizzare il modello semplificato di PSC	"	24
2.3. Il fascicolo dell'opera redatto con il modello semplificato.....	"	26
3. RASSEGNA NORMATIVA (PARTE I): IL D.LGS. N. 81/2008 S.M.	"	29
3.1. Breve introduzione ed elenco delle parti consultabili in rassegna.....	"	29
3.2. Sommario dei titoli e degli allegati al T.U.S.L.	"	30
3.3. Titolo I – <i>Principi comuni</i>	"	34
3.4. Titolo II – <i>Luoghi di lavoro</i>	"	50
3.5. Titolo III – <i>Uso delle attrezzature di lavoro</i>	"	51
3.6. Titolo IV – <i>Cantieri temporanei o mobili</i>	"	59
3.7. Titolo V – <i>Segnaletica</i>	"	82
3.8. Titolo VI – <i>Movimentazione manuale dei carichi</i>	"	83
3.9. Titolo VIII – <i>Agenti fisici (rumore, vibrazioni)</i>	"	85
3.10. Titolo IX – <i>Sostanze pericolose (amianto)</i>	"	93
3.11. Titolo XIII – <i>Disposizioni finali (abrogazioni)</i>	"	98
3.12. Gli allegati utili per i cantieri temporanei o mobili	"	99
4. RASSEGNA NORMATIVA (PARTE II): IL D.I. 9 SETTEMBRE 2014	"	148
4.1. Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, recante i modelli semplificati di POS, PSC, PSS e fascicolo dell'opera	"	148
5. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ALLEGATO	"	194
5.1. Introduzione.....	"	194
5.2. Requisiti hardware e software.....	"	194

5.3.	Download del software e richiesta della password di attivazione.....	p.	194
5.4.	Installazione ed attivazione del software.....	"	195
6.	UTILIZZO DEL SOFTWARE ALLEGATO	"	196
6.1.	L'area operativa: modelli ed esempi di PSC e di F.O., uso professionale.....	"	196
6.2.	L'area normativa con il nuovo D.I. 9 settembre 2014	"	197
6.3.	I quesiti che si pone il coordinatore	"	197
7.	ESEMPIO DI UN PSC COMPILATO CON IL MODELLO SEMPLIFICATO	"	199
	LICENZA D'USO	"	211
	DOWNLOAD DEL SOFTWARE E RICHIESTA DELLA PASSWORD DI ATTIVAZIONE	"	212

NOTA INTRODUTTIVA

Lungamente sollecitati ed attesi da professionisti ed imprese, sono ora disponibili i modelli semplificati di POS e PSC, ed anche quelli per il PSS e per il fascicolo dell'opera.

I nuovi modelli sono sviluppati con il "Metodo per schede progettuali", in forma tabellare: chi decide di utilizzarli dovrà quindi inserire le informazioni richieste nelle celle predisposte negli allegati al recentissimo Decreto Interministeriale 9 settembre 2014.

La nostra casa editrice è sempre stata attenta alle esigenze delle imprese e dei coordinatori professionisti, fornendo un ampio catalogo di testi aggiornati in materia di sicurezza sul cantiere.

Anche in questo caso abbiamo voluto offrire subito ai coordinatori per la sicurezza un testo di pronto utilizzo, con una chiara introduzione ai nuovi modelli semplificati, e con l'allegato software intuitivo (scaricabile da Internet con l'innovativo servizio **G-cloud** di Grafill) che contiene i materiali necessari alla compilazione del PSC e del fascicolo dell'opera, direttamente e facilmente modificabili con Microsoft Word.

Hanno contribuito alla predisposizione di questo manuale l'ing. Antonio Leonardi, componente del *Coordinamento delle Regioni "Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro"* – *coordinatore del Gruppo di lavoro Edilizia, componente del Gruppo di lavoro per la stesura dei modelli semplificati dei Piani di sicurezza presso il Ministero del Lavoro, Direttore del servizio Impiantistica e Antinfortunistica dell'A.S.P. di Catania*, e l'architetto Vincenzo Mainardi, già autore di diverse pubblicazioni per la nostra casa editrice.

Ottobre 2014

L'editore

IL DECRETO INTERMINISTERIALE 9 SETTEMBRE 2014 E I NUOVI MODELLI SEMPLIFICATI PER I PIANI DI SICUREZZA

1.1. I piani di sicurezza nel cantiere edile

Come noto il Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro*) recepisce nella nostra legislazione la cosiddetta “Direttiva Cantieri”. La norma, che si applica ai cantieri edili o di ingegneria civile, prevede la compilazione obbligatoria di alcuni piani di sicurezza, per i quali oggi è possibile utilizzare i “modelli semplificati” e che richiamiamo sinteticamente di seguito.

PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento)

È il piano di sicurezza e di coordinamento e la sua redazione costituisce l’adempimento principale posto in capo al coordinatore per la progettazione; si può dire in modo estremamente sintetico che rappresenta il progetto della sicurezza del cantiere con l’obiettivo finale della tutela dalla salute e sicurezza dei lavoratori nel cantiere edile.

La redazione del PSC è obbligatoria già dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 494/1996, ma le caratteristiche ed i contenuti obbligatori del piano sono stati modificati più volte e perfezionati.

Ad oggi, i riferimenti principali per la redazione del PSC sono il D.Lgs. n. 81/2008 s.m., articolo 100 e l’Allegato XV, punto 2.

L’Allegato XV (in cui, come si vedrà più avanti, sono dettagliati anche i contenuti di POS e PSS, oltretutto le modalità per il calcolo dei costi della sicurezza) definisce minuziosamente, punto per punto, i contenuti obbligatori del PSC.

POS (Piano Operativo di Sicurezza)

È il Piano Operativo di Sicurezza e deve essere redatto da ogni ditta che entra in cantiere. È il “piano dell’impresa”; nato come adempimento dell’appaltatore di lavori pubblici, è stato ben presto reso obbligatorio per tutte le ditte che entrano nel cantiere.

Esso è – in pratica – il documento di valutazione dei rischi riferito allo specifico cantiere.

Anche nel caso del POS è l’Allegato XV, al punto 3., che definisce analiticamente e con chiarezza le informazioni minime che devono essere contenute nel piano.

I POS delle imprese sono i piani complementari al PSC redatto dal coordinatore. In sintesi, con il PSC ed i POS è completato il sistema pianificatorio della sicurezza nel cantiere edile.

F.O. (Fascicolo dell’Opera)

È il Fascicolo dell’Opera, in precedenza conosciuto anche come “fascicolo delle informazioni utili”, e contiene le informazioni utili per la riduzione dei rischi a cui saranno esposti i lavoratori nei futuri interventi che verranno eseguiti sull’opera edile.

Utilizzando il termine “piano” in modo un pò libero ed estensivo, si potrebbe dire che il fascicolo è un piano di sicurezza per i futuri lavori manutentivi sull’edificio o opera edile.

Esso infatti contiene una pur sommaria valutazione dei rischi con la conseguente individuazione di dispositivi e misure di sicurezza.

Il fascicolo nacque ricalcando il modello e le importanti indicazioni contenute nell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993 (ancora oggi valide nel chiarire alcuni aspetti importanti), ma oggi l'indicazione delle modalità compilative e soprattutto l'individuazione dei tre capitoli (sviluppati per schede) di cui si compone, si trovano nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m., Allegato XVI.

Come il PSC, anche il fascicolo dell'opera deve essere redatto dal coordinatore per la progettazione, il quale lo consegnerà al committente.

Va da sé – come meglio spiegato più avanti – che il F.O. è un documento che acquista la sua piena utilità quando l'intervento edilizio è finito, e che si presta ad essere progressivamente aggiornato a fronte di modifiche apportate all'opera edile o a seguito della valutazione di nuovi rischi o per l'introduzione di nuovi dispositivi o misure di sicurezza.

PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo)

È il piano di sicurezza sostitutivo del PSC, ed è previsto solamente per i lavori pubblici (l'obbligo deriva infatti dal Codice dei contratti ed appalti pubblici).

La sua redazione è obbligatoria negli appalti di lavori nei quali non siano previste la nomina del coordinatore e la redazione del PSC.

L'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 s.m. ha eliminato ogni possibile dubbio su quali siano i contenuti di questo particolare piano, che “contiene gli stessi elementi del PSC (...), con esclusione della stima dei costi della sicurezza” e che “è integrato con gli elementi del POS”.

Pertanto, relativamente ai contenuti del Piano Sostitutivo si può porre l'equazione¹:

PSS = PSC + POS dell'impresa appaltatrice

La presentazione del PSS è – evidentemente – un obbligo dell'appaltatore, che ai sensi dell'articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m. deve redigerlo e presentarlo nei casi in cui, come già detto, non è presente il PSC.

Indubbiamente l'impostazione del legislatore è coerente con un principio importante, e cioè: non può esservi appalto pubblico di lavori senza che vi sia un piano di sicurezza e coordinamento.

Tuttavia, alla luce della normativa oggi in vigore, di fatto i lavori pubblici (per i quali – salvo alcuni casi particolari – non può essere vietato il subappalto) sono sempre, o quasi sempre, assoggettati alla compilazione del PSC. Il PSS è quindi divenuto una presenza solo teorica, di rado applicato nella realtà dei cantieri.

Inoltre va detto che ipotetici casi di applicazione del PSS sono, verosimilmente, cantieri molto modesti nei quali opera una sola impresa. Non si può tacere che in questi casi di lavori di modesta entità, facilmente appaltati a imprese piccole, la compilazione di un piano dalla struttura teoricamente complessa è un fardello tecnico obiettivamente gravoso.

Il PSS è quindi divenuto un piano “invisibile” ed alcuni osservatori ne hanno in passato (in occasione dell'elaborazione del D.P.R. n. 222/2003 e successivamente del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.) sollecitato informalmente la cancellazione.

¹ Vedi V. Mainardi, *Il Nuovo PSC* (VIII edizione), Grafill, Palermo 2014, p. 40.

A tutt'oggi comunque questo piano è ancora a tutti gli effetti previsto dalla normativa vigente, ed è quindi corretto che gli operatori del settore siano informati e preparati per compilarlo o applicarlo nei casi previsti.

TABELLA 1			
Riepilogo sintetico dei principali piani di sicurezza nei cantieri, di cui sono disponibili i modelli semplificati			
Acronimo	Nome completo	Riferimenti normativi principali	Note
PSC	Piano di Sicurezza e di Coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> – D.Lgs. n. 81/2008 s.m., articoli 91 e 100; – Allegato XV, punto 2. 	Obbligo del coordinatore per la progettazione. Ha come scopo la valutazione e riduzione dei rischi per i lavoratori nel cantiere edile.
POS	Piano Operativo di Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> – D.Lgs. n. 81/2008 s.m., articolo 89, comma 1, lettera <i>h</i>); – Allegato XV, punto 3.2. 	Obbligo dei datori di lavoro delle imprese esecutrici. È il documento di valutazione dei rischi riferito al singolo cantiere.
F.O.	Fascicolo dell'Opera	<ul style="list-style-type: none"> – D.Lgs. n. 81/2008 s.m., articolo 91; – Allegato XVI. 	Obbligo del coordinatore per la progettazione. Contiene le informazioni utili per la riduzione dei rischi nei futuri interventi sull'opera edile.
PSS	Piano Sostitutivo di Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> – D.Lgs. n. 163/2006 s.m., articolo 131, comma 2 lettera <i>b</i>); – D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 3.1. 	Obbligo dell'appaltatore di lavori pubblici, solo nei casi ove non vi è un PSC. Ha i medesimi contenuti, senza stima dei costi della sicurezza (già valutati dalla Stazione appaltante)

La compilazione di questi quattro piani naturalmente ha sempre rappresentato uno sforzo significativo sia per i professionisti che per i tecnici delle imprese.

Di certo, al di là dell'impegno naturalmente dovuto per la compilazione professionale di questi elaborati, alla fonte di eventuali difficoltà o incertezze vi era il fatto che questi documenti erano per così dire "nuovi", senza precisi riferimenti nella cultura tecnica precedente.

Di conseguenza in oramai oltre 15 anni di applicazione della Direttiva Cantieri sono invalse diverse prassi compilative (tutte per quanto possibile aderenti alla norma).

Determinante ai fini del chiarimento dei contenuti dei piani è stato il D.P.R. n. 222/2003, poi assorbito nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m. come Allegato XV. Questo regolamento si è distinto per la precisione con cui sono stati dettagliati e di fatto sistematicamente scorporati nei diversi punti i contenuti dei piani, ed in particolare del PSC (che è indubbiamente il documento più complesso).

Non si può fare a meno di osservare che – al tempo – andarono deluse le speranze dei professionisti che si aspettavano dal "222" una serie di semplici esempi per la compilazione dei piani. Non sappiamo se sia stato compiuto un monitoraggio sistematico dell'applicazione della

norma, ma è indubbio che i professionisti coordinatori hanno per così dire “costruito” in modo autonomo i propri piani di sicurezza, strutturandoli in capitoli, sezioni, tabelle, nei quali cercare di incasellare le informazioni obbligatorie richieste dal “222” ed in seguito dall’Allegato XV.

È evidente che questa progenie di piani diversamente compilati, conformi alle norme vigenti ma diversi l’uno dall’altro, risultavano di difficile applicazione per le imprese e anche di difficile esame da parte dei competenti organi di controllo.

Indubbiamente, l’esigenza di modelli di riferimento per i piani era palese, ed il Governo ha affrontato il problema in primo luogo con l’inserimento nel Testo Unico del nuovo articolo 104-*bis*, recante “*Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili*”.

1.2. L’art. 104-*bis* del Testo Unico prevede l’emanazione dei modelli semplificati

Inserito nel Testo Unico dalla Legge n. 98/2013, il nuovo articolo 104-*bis* prevede l’individuazione di modelli semplificati per il PSC, il POS e da ultimo per il fascicolo dell’opera.

I lettori noteranno che l’art. 104-*bis* non menziona il piano sostitutivo. Ciò accade perché il PSS è un elaborato obbligatorio nel settore dei contratti pubblici, e pertanto l’individuazione del modello semplificato è prevista nel nuovo comma 2-*bis*, nell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 s.m. (*Codice dei contratti e degli appalti pubblici*).

Anche in questo caso, all’origine della modifica vi è la Legge n. 98/2013, di conversione del D.Lgs. n. 69/2013, detto anche Decreto “del Fare”.

Tanto nel caso del PSC, del POS e del F.O., che nel caso del PSS, i nuovi articoli e commi hanno delegato l’individuazione dei modelli semplificati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, con lo strumento del Decreto Interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Grazie al lavoro dei Ministeri competenti e delle Regioni, i modelli sono stati elaborati ed il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e ne è stata data comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* il 12 settembre 2014².

1.3. Il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014: principi ispiratori ed obiettivi dei modelli semplificati di PSC, F.O., POS, PSS

A distanza di quasi 20 anni dall’emanazione del D.Lgs. n. 494/1996 tutti gli attori dello scenario della sicurezza nei cantieri avvertivano e avvertono la necessità di semplificare i documenti per la sicurezza previsti dalla normativa vigente, rendendoli meno “pesanti” dal punto di vista cartaceo, più snelli, più facilmente “leggibili e comprensibili”, più aderenti alle specificità del cantiere e meno ridondanti di informazioni spesso inutili o non necessarie, affinché i Piani, in particolare il PSC, siano dei veri strumenti di progettazione della sicurezza e di pianificazione e analisi preventiva dei rischi che dovranno essere realmente affrontati durante l’esecuzione dell’opera.

In questi anni, inoltre, è stato riscontrato che i documenti di pianificazione della sicurezza nel cantiere sono spesso poco utilizzati, soprattutto dai soggetti che prioritariamente dovrebbero

² Vedi *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014.

leggerli, utilizzarli e applicarli (datore di lavoro, direttore tecnico di cantiere, capo cantiere, lavoratori, etc.) perché troppo lunghi, ripetitivi, redatti generalmente in forma di relazione. La forma relazionale, che può andare bene per i responsabili dei lavori o i professionisti, diventa strumento poco utile e pratico per gli operatori di cantiere che, certamente, preferiscono una comunicazione snella e concreta, basata su schede progettuali, schemi, elaborati grafici, etc.. Insomma il PSC deve essere più povero di parole e più ricco di schemi progettuali, procedure, disegni applicativi, affinché questo fondamentale strumento della pianificazione e programmazione della sicurezza possa essere realmente utilizzato e applicato.

L'obiettivo dei modelli semplificati pubblicati con il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 è quello di fornire una linea di indirizzo che consenta di eliminare le parti che poco hanno a che fare con la progettazione della sicurezza dello specifico cantiere, e che sono spesso ripetitive, generiche e di carattere puramente normativo, e realizzare un documento non tanto in forma relazionale ma composto essenzialmente da schede progettuali, tavole esplicative, disegni, procedure, ecc. concretamente applicabili al cantiere. Un PSC così fatto, oltre che privilegiare l'aspetto progettuale in linea con la direttiva europea 92/57, diventa certamente più comprensibile, leggibile e pratico, più snello dal punto di vista della produzione cartacea

Le suddette "schede progettuali" potranno fungere da "guida" al redattore del Piano, assicurando comunque la massima libertà di espressione progettuale nei gradi consentiti dalla norma. A tal proposito va specificato che il Decreto sottolinea che *"Le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle a seguire sono meramente indicative in quanto dipendenti dal contenuto"*, il che vuole significare che i campi delle schede sono semplicemente di indirizzo e guida e che il contenuto delle singole celle potrà assumere qualunque dimensione. Tali campi, insomma, sono dei veri e propri "campi progettuali", con l'obiettivo fondamentale di salvaguardare il carattere assolutamente "progettuale" del PSC. Il PSC conserva pienamente il suo ruolo di Progetto della sicurezza del cantiere così come il coordinatore conserva il ruolo di progettista della sicurezza, realizzando però un documento con modalità meno relazionale e più schematica, con la speranza che ciò lo renda più leggibile e attuabile .

Il modello semplificato di PSC fa riferimento molte volte a disegni, elaborati grafici, planimetrie e lay-out, che, oltre ad essere allegati obbligatori al Piano, sono anche indicati in molte delle tabelle del modello, a voler sottolineare il ruolo strategico che hanno tali strumenti per la reale progettazione e attuazione della sicurezza in cantiere. Potranno essere allegate più planimetrie soprattutto in funzione della evoluzione spazio-temporale delle attività di cantiere, che riportino graficamente, ad esempio, informazioni del tipo: posizione di linee aeree, linee interrate, altri rischi intrinseci, posizione della recinzione di cantiere, viabilità di accesso al cantiere e interna di mezzi e persone, posizione di eventuale segnaletica di sicurezza, aree a disposizione per baracche, gru, impianto di betonaggio, carico/scarico, ecc..

La struttura delle schede/tabelle, con particolare riferimento al caso del PSC e del F.O., è esaminata più in dettaglio nel successivo Capitolo 2; possiamo comunque dire fin d'ora che, benché si tratti comunque di modelli che i professionisti possono modificare nell'uso, la struttura a tabelle è alquanto precisa nell'incasellare le informazioni richieste. Tutto ciò senz'altro favorisce la consultazione ed in particolare l'individuazione delle singole informazioni da parte dei soggetti interessati. L'aspetto rilevante è che le schede di cui si compongono i singoli documenti sono state predisposte per ricevere con precisione gli elementi che costituiscono i contenuti minimi

obbligatori per legge. Ogni elemento obbligatorio, previsto dagli Allegati XV e XVI del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. ha la sua collocazione nel modello semplificato.

È quindi evidente che l'emanazione dei modelli semplificati non è stata utilizzata, cosa che sarebbe stata assolutamente impropria, per apportare modifiche ai contenuti obbligatori dei piani, che sono già fissati con chiarezza dagli allegati succitati. Questa, d'altronde, era la volontà del Legislatore ed è stato il punto di partenza del lavoro che ha portato all'emanazione del Decreto.

La semplificazione apportata è quindi relativa alla struttura: i piani che saranno redatti utilizzando questi modelli conterranno quindi, né più né meno, tutti i contenuti minimi stabiliti dagli Allegati XV e XVI del D.Lgs. n. 81/2008 s.m..

UTILIZZARE I MODELLI SEMPLIFICATI DI PSC E F.O.

2.1. Caratteristiche e uso del modello semplificato di PSC

Il modello di cui all'Allegato II al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 (consultabile in *Rassegna normativa* al Capitolo 4), predisposto per la redazione del PSC, è sviluppato in 15 schede-tipo in cui riportare i contenuti elencati di seguito:

- 1) Copertina e richiamo normativo.
- 2) Identificazione e descrizione dell'opera.
 - Identificazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (parte sviluppata dal CSE nella successiva fase esecutiva).
- 3) Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all'area di cantiere.
- 4) Organizzazione del cantiere.
- 5) Planimetria/e del cantiere.
- 6) Rischi in riferimento alle lavorazioni.
- 7) Interferenze tra le lavorazioni
 - Cronoprogramma dei lavori.
- 8) Procedure complementari o di dettaglio da citare nel POS.
- 9) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
- 10) Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento.
- 11) Disposizioni per la consultazione degli RLS.
- 12) Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
- 13) Stima dei costi della sicurezza.
- 14) Elenco allegati obbligatori.
- 15) Quadro riepilogativo inerente gli obblighi di trasmissione.

L'esperto coordinatore per la sicurezza riconoscerà immediatamente gli elementi che compongono il Capitolo 2 (Piano di sicurezza e di coordinamento) dell'Allegato XV. Quasi tutti i titoli delle schede predisposte corrispondono infatti a punti dell'Allegato, o comunque ad elementi ivi richiamati o necessari in applicazione delle norme in vigore.

Nella Tabella 2 che segue è possibile riscontrare la corrispondenza delle schede del modello semplificato con i punti dell'Allegato.

TABELLA 2			
Schede tipo presenti nel modello semplificato di PSC			
<i>Rif.: D.I. 9 settembre 2014, Allegato II (Piano di Sicurezza e di Coordinamento)</i>			
Rif.	Scheda tipo	Riferimento normativo nel D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV	Note
1	Copertina e richiamo normativo	–	
2	Identificazione e descrizione dell'opera	Punto 2.1.2	Predisposta per l'aggiornamento in fase esecutiva, contiene anche diagramma grafico dell'organizzazione dell'appalto
3	Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all'area di cantiere	Punti 2.1.2. d.2, 2.2.1. e 2.2.4	
4	Organizzazione del cantiere	Punti 2.1.2. d.2, 2.2.1. e 2.2.4	Gli elementi di cui a questa scheda dovrebbero trovare riscontro nella planimetria che segue
5	Planimetria/e del cantiere	Punto 2.1.4	Può essere sviluppata in una o più planimetrie (generale e di dettaglio, oppure per fasi successive in caso di riallestimenti importanti)
6	Rischi in riferimento alle lavorazioni	Punto 2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4	La scheda-tipo proposta è da utilizzarsi per tutte le lavorazioni previste (suddivise e a nostro avviso raccorpate in fasi di lavoro)
7	Interferenze tra le lavorazioni	Punto 2.1.2 lett. f), 2.3.4, 2.3.5	Alla base di questa scheda si trova il cronoprogramma, fondamentale per individuare le interferenze e le relative misure, esposte in tabella che segue
8	Procedure complementari o di dettaglio da citare nel POS	Punto 2.1.3	
9	Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	Punto 2.1.2 lett. f)	La scheda tipo va compilata più volte, una per ogni attrezzatura, etc. alla quale si riferisce. È previsto l'aggiornamento in fase di esecuzione
10	Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento	Punto 2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett. g)	
11	Disposizioni per la consultazione degli RLS	Punto 2.2.2 lett. f)	
12	Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori	Punto 2.1.2 lett. h)	